

## SCHEMA DI CONVENZIONE

### PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

L'anno duemila\_\_\_ il giorno ..... del mese di ..... per il Comune di Saluzzo e nei giorni risultanti da ciascuna sottoscrizione effettuata con firma digitale per gli altri Comuni

#### TRA

Il Comune di Saluzzo, con sede legale in Saluzzo, Via Maccallè n. 9, C.F./P.I n\_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ....., per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede legale, a quanto segue autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n..... del .....

e

il Comune di .....

il Comune di .....

il Comune di .....

(vedi elenco allegato – n. 72 comuni Atem CN 1 – Nord Ovest)

#### PREMESSO

- che l'articolo 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che l'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni che stabiliscano i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;
- che le convenzioni possono anche prevedere la costituzione di uffici comuni per mezzo di personale distaccato dagli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte di questi ultimi a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- che la possibilità di assolvere in forma associata i compiti inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale è espressamente prevista dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164;
- che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 in data 18 ottobre 2011 sono stati determinati i Comuni appartenenti agli ambiti territoriali del settore della distribuzione del gas naturale in attuazione del decreto Ministero dello Sviluppo Economico in data 19 gennaio 2011 e che i Comuni firmatari della presente convenzione fanno tutti parte dell'Ambito Torino – 3 – Sud-Ovest;
- che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 in data 12 novembre 2011 è stato approvato il Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale prevedendo, all'articolo 2, che gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandino, in assenza del Comune capoluogo all'interno dell'Ambito, ad un Comune individuato quale capofila, o alla Provincia, o ad un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti, il ruolo di stazione appaltante per la gestione

della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la vigente normativa in materia di Enti locali;

- che, ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 in data 12 novembre 2011, salvo individuazione, da parte degli Enti locali concedenti, di un diverso soggetto, la stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, per delega espressa degli Enti locali concedenti ed è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti per un massimo di 15 membri;

- che, ai sensi del decreto Ministero dello Sviluppo Economico in data 12 novembre 2011, gli Enti locali concedenti possono delegare la stazione appaltante al reperimento diretto, presso il gestore uscente, delle informazioni necessarie per la preparazione del bando di gara;

- che l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative e tecniche inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la gestione dei rapporti con il gestore per la durata del contratto di servizio possa rappresentare una valida soluzione organizzativo-gestionale consentendo di coordinare le attività per un migliore e più efficace esercizio dell'azione amministrativa degli Enti;

- che i Comuni sopra indicati (di seguito denominati "Comuni", "Enti convenzionati" o "Enti concedenti") intendono gestire in forma associata le attività finalizzate all'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica ed alla gestione del contratto di servizio e ciò sulla base delle deliberazioni consiliari indicate in epigrafe, tutte esecutive ai sensi di legge, con le quali è stato approvato anche lo schema della presente convenzione (di seguito "Convenzione");

– che i Comuni si propongono di disciplinare i reciproci rapporti ed impegni secondo i termini e le condizioni previste dalla Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e per le finalità di cui all'art. 14 comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 in data 12 novembre 2011 e delle norme di legge e di regolamento inerenti la materia;

## **PRESO ATTO**

- che la Provincia di Cuneo ha convocato per la fase di prima applicazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 in data 12 novembre 2011 n. 266, gli Enti locali appartenenti all'Ambito Cuneo 1 Nord Ovest in data 6 novembre 2013 per la riunione d'ambito prevista per l'individuazione dell'ente idoneo ad assumere il ruolo di stazione appaltante, e che in tale contesto il Comune di Saluzzo è stato individuato, all'unanimità dei presenti rappresentanti la maggioranza qualificata prevista dalle norme vigenti, quale comune capofila e stazione appaltante dell'Atem Cuneo 1 Nord Ovest;
- che il Comune di Saluzzo ha manifestato la propria disponibilità ad assumere il ruolo di stazione appaltante per l'ambito Cuneo 1 Nord Ovest preso atto del ruolo di stazione appaltante ad essa conferito dall'Ambito Territoriale Cuneo 1 Nord Ovest con deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 5 novembre 2013;

Tutto ciò premesso e ritenuto

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 (Oggetto e finalità)**

1. La Convenzione è stipulata allo scopo di regolamentare lo svolgimento in modo coordinato e in forma associata delle attività propedeutiche e strumentali all'affidamento del servizio di

distribuzione del gas naturale nei territori dei Comuni dell'Ambito Territoriale Cuneo 1 Nord Ovest, compresa la gestione delle fasi di gara fino alla formale aggiudicazione.

2. La Convenzione è altresì stipulata ai fini dello svolgimento coordinato ed associato della gestione dei rapporti con il gestore connessi all'attuazione del contratto di servizio di cui all'art. 2, comma 5 del D.M. 12 novembre 2011 n. 226.
3. Nell'ambito della presente convenzione:
  - ai fini del calcolo del numero legale per la validità delle sedute degli organi istituiti e regolati dalla presente convenzione, si calcola la presenza del numero di comuni o di sottoambiti, indipendentemente dal numero di rappresentanti degli stessi
  - nel caso in cui la convenzione preveda, o il gruppo di lavoro o il comitato di monitoraggio dispongano, la consultazione di tutti i comuni su bozze di atti, proposte, documenti di qualsiasi natura, essi saranno trasmessi per posta elettronica all'indirizzo indicato dai comuni medesimi; la mancata risposta entro il termine stabilito, che non può essere inferiore a 30 giorni, equivale ad assenso

## **Articolo 2** **(Compiti del Comune di Saluzzo)**

1. I Comuni convenzionati delegano al Comune di Saluzzo, che accetta, l'esercizio delle funzioni connesse alle attività di cui al precedente articolo e l'autorizzazione ad operare in nome e per conto degli Enti stessi assumendo il ruolo di Stazione appaltante.
2. Per lo scopo di cui al precedente comma, la Stazione appaltante inoltra richiesta ai Gestori uscenti dei dati previsti dall'art. 4 del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, con istanza di produzione degli stessi sia agli enti locali concedenti, sia al Comune di Saluzzo.
3. La Stazione appaltante per la preparazione delle Linee guida programmatiche d'Ambito contenenti le condizioni minime di sviluppo di cui all'art. 9, comma 3, del D.M. 12 novembre 2011 n. 226, sottopone al Gruppo di lavoro di cui al successivo art. 4 la proposta elaborata dai professionisti incaricati e la invia ai Comuni assegnando un termine per la presentazione di osservazioni.
4. La Stazione appaltante sulla base degli elementi programmatici di sviluppo forniti da ciascun Comune, prepara il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento ed efficientamento energetico nell'ambito.
5. La Stazione appaltante assicura la predisposizione della documentazione tecnica, contrattuale ed economica da porre a base dell'espletanda gara, di cui curerà l'indizione e lo svolgimento, e ogni correlato adempimento, sino alla stipulazione del contratto di servizio con il nuovo Gestore. A tal fine, la stazione appaltante assicura ai Comuni, anche mediante l'apporto di professionisti esterni, la necessaria assistenza tecnica, amministrativa e giuridica.
6. La Stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il nuovo gestore, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, ed è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo sull'erogazione del servizio dal Comitato di Monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'Ambito Territoriale di riferimento, di cui al successivo art. 5 e dai referenti tecnici o amministrativi di ciascuna amministrazione, come previsto dal successivo articolo 3.
7. La Stazione appaltante si impegna a svolgere il proprio ruolo con lealtà in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione della Convenzione.

### **Articolo 3** **(Compiti dei Comuni)**

1. Ciascun ente convenzionato è tenuto ad individuare ed a comunicare al comune di Saluzzo, all'interno della propria struttura tecnica o amministrativa, un referente che fungerà da interlocutore con la Stazione appaltante per la comunicazione delle esigenze specifiche del proprio Comune e la trasmissione di tutte le informazioni utili per la predisposizione degli atti di gara e per la successiva gestione del contratto di servizio.
2. Ciascun Comune, con il supporto dei professionisti individuati dalla Stazione appaltante ed in collaborazione con il gruppo di lavoro di cui al successivo art. 4, analizza e verifica i dati ricevuti dai Gestori, formula eventuali osservazioni e richieste di verifica ai Gestori uscenti in merito ai dati forniti ed approva la determinazione del valore da riconoscere ai gestori uscenti.
3. Ciascun Comune, anche avvalendosi dei professionisti individuati dalla Stazione appaltante, fornisce gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio per consentire alla stessa, in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito, la predisposizione del documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione, potenziamento ed efficientamento energetico nell'ambito.
4. Ciascun Comune s'impegna altresì ad assistere la stazione appaltante nella risposta ad eventuali richieste di chiarimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e per il gas riferite al singolo Comune.
5. Gli Enti locali concedenti si impegnano a cooperare con lealtà in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione della Convenzione.

### **Articolo 4** **(Gruppo di lavoro)**

1. Per l'esecuzione delle attività operative propedeutiche alle procedure di affidamento di cui all'art. 1, comma 1, della presente Convenzione, è istituito un Gruppo di lavoro composto da tre rappresentanti del Comune di Saluzzo (di cui uno con funzione di Coordinatore) e da 14 rappresentanti dei Comuni, due per ciascun sotto-ambito di cui all'Allegato 1, oltre a 2 rappresentanti del comune di Fossano e 2 rappresentanti del comune di Savigliano, dotati delle adeguate competenze tecnico-amministrative in relazione al raggiungimento della predetta finalità. Alle sedute del Gruppo di lavoro possono essere invitati anche i referenti degli enti convenzionati di cui all'art. 3, comma 1, o altri soggetti quali i professionisti coinvolti nell'esecuzione delle attività regolate dalla Convenzione.
2. I Comuni di ciascun sotto-ambito individuano i propri rappresentanti nel Gruppo di lavoro entro trenta giorni dalla sottoscrizione della Convenzione o mediante comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica al Comune di Saluzzo da almeno la metà più uno dei comuni del sottoambito, o nel corso delle riunioni di sotto-ambito autoconvocate dai comuni medesimi o, in mancanza, dalle riunioni di sottoambito convocate dalla stazione appaltante. I sottoambiti deliberano a maggioranza dei presenti, e le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei comuni del sub ambito
3. Il Gruppo di lavoro è ospitato nei locali del Comune di Saluzzo e si riunisce periodicamente per esercitare le funzioni ad esso attribuite dal comma seguente.
4. Il Gruppo di lavoro svolge le seguenti funzioni:

- a. sovrintende alle procedure ai fini dell'elaborazione della documentazione di gara. A tal fine può richiedere alla Stazione appaltante la convocazione della Conferenza dei Sindaci dell'Ambito o l'invio ai Comuni di atti per eventuali osservazioni;
- b. collabora con la Stazione appaltante nella stesura del capitolato per l'affidamento a professionisti esterni del servizio di supporto nella stesura degli atti di gara;
- c. funge da cabina di regia al fine dell'utilizzo delle somme derivanti dal corrispettivo *una-tantum* per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, così come definito dal D.M. 12 novembre 2011 n. 226 e dalla conseguente deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 407/2012/R/gas;
- d. svolge ogni ulteriore attività preparatoria sia tecnica che amministrativa in vista dell'indizione della gara, nonché per l'organizzazione di quant'altro necessario per il miglior esito dell'iniziativa disciplinata dalla Convenzione.
- e. Decide sulle richieste dei comuni in contraddittorio con i comuni interessati.

Il Gruppo di lavoro decide a maggioranza dei presenti; le decisioni sono valide con la presenza della metà più uno dei sottoambiti rappresentati (Saluzzo, Savigliano, Fossano, Val Maira, Valle Po, Valle Varaita, Pianura 1, Pianura 2), computando a tal fine anche le deleghe. Il verbale delle sedute è inviato ai componenti del Gruppo di lavoro e a tutti i Comuni dell'ambito.

- 5. La partecipazione alle attività del Gruppo di lavoro è gratuita ed è svolta nell'ambito delle proprie funzioni d'istituto.
- 6. In caso di impedimento temporaneo di uno dei rappresentanti dei sotto-ambiti, quest'ultimo potrà nominare un delegato individuandolo tra gli altri rappresentanti del medesimo sotto-ambito. La delega dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica alla stazione appaltante oppure consegnata all'inizio della seduta.
- 7. Ciascuno dei sotto-ambiti, previa comunicazione inviata tramite posta elettronica alla stazione appaltante e previo accordo con gli altri Comuni del sotto-ambito, potrà sostituire in via definitiva i rappresentanti di propria designazione che compongono il Gruppo di lavoro.
- 8. Il gruppo di lavoro, regolarmente costituito, rappresenta tutti i Comuni e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e alla Convenzione, obbligano tutti gli Enti locali concedenti ancorché non intervenuti o dissenzienti

## **Articolo 5 (Comitato di Monitoraggio)**

- 1. Il Comune di Saluzzo, in qualità di controparte del contratto di servizio, è coadiuvato nella funzione di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto di servizio, da un Comitato di Monitoraggio costituito da 14 rappresentanti, di cui due per ciascun sotto-ambito, oltre a 2 rappresentanti del comune di Fossano e 2 rappresentanti del comune di Savigliano.
- 2. La Stazione appaltante relaziona al Comitato di Monitoraggio sull'andamento delle attività contrattuali e acquisisce eventuali proposte ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo. Nell'ambito di tali funzioni, il Comitato di Monitoraggio fornisce altresì indicazioni in ordine all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 8, comma 2, del D.M. del 12 novembre 2011, n. 226.
- 3. La Stazione appaltante svolge le funzioni di segreteria del Comitato di Monitoraggio, determina l'ordine del giorno delle sedute, predispone gli atti da sottoporre all'approvazione del

Comitato, nonché ogni ulteriore documentazione necessaria per lo svolgimento dei lavori; mette altresì a disposizione mezzi e locali.

4. Il Comitato di Monitoraggio si riunisce periodicamente, su convocazione della Stazione appaltante o su richiesta di uno dei suoi componenti. In questo caso la richiesta di convocazione deve contenere l'indicazione delle esigenze che determinano una convocazione non programmata.
5. I sotto-ambiti si impegnano a nominare, entro trenta giorni dall'aggiudicazione della gara, i propri rappresentanti nel Comitato di Monitoraggio o mediante comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica al Comune di Saluzzo da almeno la metà più uno dei comuni del sottoambito, o nel corso delle riunioni di sotto-ambito autoconvocate dai comuni medesimi o, in mancanza, dalle riunioni di sottoambito convocate dalla stazione appaltante. Il sottoambito delibera a maggioranza dei presenti, e le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei comuni del sotto-ambito
6. In caso di impedimento temporaneo di uno dei rappresentanti dei sotto-ambiti, quest'ultimo potrà nominare un delegato individuandolo tra gli altri rappresentanti del medesimo sotto-ambito. La delega dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata alla stazione appaltante oppure consegnata all'inizio della seduta.
7. Ciascuno dei sotto-ambiti, previa comunicazione inviata tramite posta elettronica alla stazione appaltante e previo accordo con gli altri Comuni del sotto-ambito, da formalizzare con le modalità previste al comma 5, potrà sostituire in via definitiva i rappresentanti di propria designazione che compongono il Comitato.
8. Il comitato di monitoraggio delibera a maggioranza dei presenti, e le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei sotto-ambiti
9. Il Comitato di Monitoraggio, regolarmente costituito, rappresenta tutti i Comuni e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e alla Convenzione, obbligano tutti gli Enti locali concedenti ancorché non intervenuti o dissenzienti.
10. La partecipazione al Comitato di Monitoraggio è gratuita, ed è svolta nell'ambito delle proprie funzioni d'istituto.
11. Nell'esercizio della propria autonomia organizzativa il Comitato di Monitoraggio può adottare un regolamento di funzionamento.

## **Articolo 6** **(Conferenza dei Sindaci d'Ambito)**

1. La Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell'Ambito svolge funzioni sovraordinate di coordinamento, indirizzo e controllo.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma la Conferenza dei Sindaci nella fase della gara si avvale del gruppo di lavoro di cui al precedente art. 4.
3. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune di Saluzzo ed è composta dai Sindaci, o loro delegati, dei Comuni convenzionati. La seduta è valida con la presenza di un numero di Comuni che rappresentino la maggioranza degli Enti locali convenzionati. In seconda convocazione, per la validità della seduta è sufficiente la presenza di un terzo dei comuni convenzionati.
4. Tutte le decisioni della Conferenza sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti.

5. Nell'ambito delle sue funzioni, la Conferenza dei Sindaci prende atto preventivamente della valorizzazione delle reti, approva le linee guida programmatiche d'ambito per gli interventi di estensione, manutenzione, potenziamento ed efficientamento energetico nell'ambito e prende atto del documento guida.
6. La Conferenza dei Sindaci, durante l'esecuzione del contratto di servizio, può essere convocata dalla Stazione appaltante, sentito il Comitato di monitoraggio.
7. Nell'esercizio della propria autonomia organizzativa può adottare un regolamento di funzionamento.

#### **Articolo 7 (Recesso)**

1. Tenuto conto della finalità della Convenzione ed al fine di garantire che l'espletamento delle articolate attività prodromiche all'indizione della gara non subisca interruzioni o ritardi tali da pregiudicare la tempestiva ottemperanza alle disposizioni di legge, è esclusa la facoltà di recesso dei Comuni dalla Convenzione, fatte salve sopravvenute diverse disposizioni di rango superiore.

#### **Articolo 8 (Rapporti Finanziari)**

1. Con riferimento alle funzioni centralizzate svolte dal Comune di Saluzzo in qualità di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 2 della presente Convenzione, si da atto che il corrispettivo *una-tantum* previsto dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 407/2012/R/gas, è attribuito direttamente al Comune di Saluzzo.
2. Con riferimento alle funzioni locali svolte dal Comune di Saluzzo per specifica delega degli Enti locali concedenti ai sensi degli articoli 2 e 3, si stabilisce che il corrispettivo *una-tantum* previsto dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 407/2012/R/gas, sia attribuito direttamente al comune di Saluzzo.
3. Qualora, a stipulazione con il nuovo Gestore del contratto di servizio per la distribuzione del gas naturale, per le attività previste dal precedente comma 2 si verificano risparmi e/o economie, le stesse saranno ripartite dal Comune di Saluzzo fra gli Enti locali concedenti in misura proporzionale al numero di pdr (punto di riconsegna) di ciascun Comune individuati nei documenti di gara.
4. Gli oneri economici non ricompresi nell'ambito dei rimborsi di cui al comma 2, nonché quelli ulteriori, anche derivanti da eventuale contenzioso relativo alla gara sono ripartiti in base ai criteri di cui al precedente comma 3.

#### **Articolo 9 (Obbligo di riservatezza)**

1. Le parti, anche a tutela di eventuali interessi industriali e commerciali coinvolti, si obbligano a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della presente Convenzione, dati e informazioni, sia verbali che scritte, di cui siano venute a conoscenza in ragione della stessa e della sua attuazione.
2. L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell'esecuzione della presente Convenzione, nonché per tutta la durata degli atti eventualmente stipulati in attuazione della

stessa, e per il periodo di 3 (tre) anni dopo il decorso del suo termine di efficacia o la sua eventuale risoluzione.

3. Le parti si impegnano affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato all'obbligo previsto dal presente articolo.

### **Articolo 10 (Durata - Modifica della Convenzione)**

1. La presente Convenzione vincola le parti a far data dalla sua sottoscrizione e per tutta la durata del contratto di servizio.
2. Modifiche alla presente Convenzione, compresa l'individuazione della controparte del contratto di servizio di cui all'art. 2, comma 6 della presente convenzione, potranno essere apportate con deliberazione consiliare di tutte le parti.

### **Articolo 11 (Controversie)**

1. Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione dalla Conferenza dei Sindaci d'Ambito.
2. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo, le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 11 e 15 della Legge n. 241/1990.

### **Articolo 12 (Disposizioni finali)**

1. Qualora una clausola della Convenzione o parte di essa venga dichiarata invalida da un organo giudiziario, le restanti clausole o le parti delle clausole non dichiarate invalide rimarranno pienamente in vigore e saranno vincolanti tra le parti; per quanto possibile, tali clausole dovranno intendersi modificate nella minor misura possibile atta a garantirne la conformità alla legge e la piena applicabilità. In ogni caso, le parti potranno concordare i contenuti di una nuova clausola che sostituisca quella dichiarata invalida e non applicabile.
2. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme di legge e regolamentari che disciplinano il servizio di distribuzione del gas naturale.
3. La presente Convenzione, redatta nella forma della scrittura privata non autenticata, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche e integrazioni e sarà registrata in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

**SOTTOAMBITI – CUNEO 1 NORD – OVEST**

<b>SOTTOAMBITO 1 VALLE MAIRA</b>	<b>SOTTOAMBITO 2 VALLE PO</b>	<b>SOTTOAMBITO 3 VALLE VARAITA</b>
01 Acceglio	01 Brondello	01 Bellino
02 Busca	02 Castellar	02 Brossasco
03 Canosio	03 Crissolo	03 Casteldelfino
04 Cartignano	04 Envie	04 Costigliole Saluzzo
05 Celle di Macra	05 Gamasca	05 Frassinò
06 Elva	06 Martiniana Po	06 Isasca
07 Macra	07 Oncino	07 Melle
08 Marmora	08 Ostana	08 Piasco
09 Prazzo	09 Paesana	09 Pontechianale
10 Roccabruna	10 Pagno	10 Rossana
11 San Damiano Macra	11 Revello	11 Sampeyre
12 Stroppio	12 Rifreddo	12 Valmala
13 Villar San Costanzo	13 Sanfront	13 Venasca
		14 Verzuolo

SOTTOAMBITO 4 PIANURA 1	SOTTOAMBITO 5 PIANURA 2	COMUNI CON RAPPRESENTANZA DIRETTA NEL GRUPPO DI LAVORO E NEL COMITATO DI MONITORAGGIO
01 Bene Vagienna	01 Cardè	
02 Carrù	02 Cavallerleone	Fossano
03 Castelletto Stura	03 Cavallermaggiore	Saluzzo (capofila)
04 Centallo	04 Lagnasco	Savigliano
05 Cervere	05 Manta	
06 Clavesana	06 Monasterolo di Savigliano	
07 Genola	07 Murello	
08 Farigliano	08 Ruffia	
09 Lequio Tanaro	09 Scarnafici	
10 Marene	10 Tarantasca	
11 Montanera	11 Torre San Giorgio	
12 Piozzo	12 Villafalletto	
13 Salmour	13 Villanova Solaro	
14 Sant'Albano Stura	14 Vottignasco	
15 Trinità		